



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO

GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

INDICE

Art. 1 - Istituzione	3
Art. 2 - Obiettivi	3
Art. 3 - Ammissione e recesso	4
Art. 4 - Attività	5
Art. 5 - Addestramento	6
Art. 6 - Assicurazione	6
Art. 7 - Sicurezza dei volontari	7
Art. 8 - Struttura	7
Art. 9 - Specializzazioni.....	8
Art. 10 - Emergenza	8
Art. 11 – Rappresentante e Coordinatore	9
Art. 12 - Nomine.....	9
Art. 13 - Diritti	9
Art. 14 - Doveri.....	10
Art. 15 - Perdita della qualifica	11
Art. 16 - Provvedimenti disciplinari.....	11
Art. 17 - Sede del Gruppo	12
Art. 18 - Risorse	12
Art. 19 - Vita organizzativa del Gruppo	13
Art. 20 - Norma finale di rinvio.....	13
Art. 21 - Entrata in vigore ed abrogazioni.....	13

Art. 1 - Istituzione

- 1) Presso il Comune di Valenza è formalmente istituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
- 2) Il Citato Gruppo verrà regolarmente iscritto nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale;
- 3) Al gruppo Comunale Volontari di Protezione civile possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune di Valenza o, eccezionalmente, nei Comuni limitrofi.

Art. 2 - Obiettivi

- 1) Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è parte del Sistema comunale di Protezione Civile.
- 2) I volontari prestano, col solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell'ambito della protezione civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, in supporto alla Civica Amministrazione.
- 3) I volontari collaborano altresì, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2.3.1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Novembre 2012 ad oggetto: *"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile"*, con l'Amministrazione Comunale anche in occasione di ricorrenze e manifestazioni di vario genere, qualora, per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità del supporto del Gruppo comunale. In questo caso l'impiego del personale volontario e delle attrezzature in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, deve avvenire ai sensi di quanto previsto all'art. 17 del D.P.G.R. 23 luglio 2012 n.5/R ad oggetto: *"Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R."* nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di specifici provvedimenti dei competenti organi comunali inerenti l'evento o la manifestazione.

- 4) Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, garantendo la disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità.
- 5) Il Gruppo Comunale è attivato in caso di calamità naturale dal Sindaco o dal suo delegato o con le modalità previste dalle procedure operative del Piano comunale di Protezione Civile, in relazione alle diverse tipologie d'intervento.
- 6) I volontari devono svolgere il compito loro assegnato con efficacia e disciplina, a qualunque livello della catena dei soccorsi si trovino ad operare, secondo le disposizioni impartite dall'Autorità responsabile:
 - partecipazione diretta alle operazioni di soccorso;
 - assistenza alla popolazione;
 - attività tecniche e logistiche.

Art. 3 - Ammissione e recesso

- 1) Per l'adesione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile l'interessato deve presentare apposita domanda, come da modello (allegato A), indirizzata al Sindaco.
- 2) L'ammissione al Gruppo è, in ogni caso, subordinata all'accettazione della domanda da parte del Sindaco in quanto autorità di Protezione Civile.
- 3) Per l'ammissione al Gruppo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino dell'Unione Europea o qualora cittadino extra U.E. essere in regola con il permesso di soggiorno;
 - b) essere residente nel Comune di Valenza o eccezionalmente nei Comuni limitrofi;
 - c) avere un'età non inferiore ai diciotto anni;
 - d) idoneità psicofisica attestata da certificato del medico di base;
 - e) non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dal pubblico impiego ai sensi dell'art. 85 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3;
 - f) essere in godimento dei diritti civili e politici;
 - g) frequenza di un corso di formazione base teorico-pratico, la cui durata ed i cui programmi, nelle more dell'emanazione di un programma o di linee guida regionali, sono quelli approvati con Deliberazione Giunta Provinciale Alessandria n. 241 del 11/09/2013. Ai sensi della suddetta Deliberazione gli aspiranti volontari dovranno

frequentare almeno i 2/3 del corso e superarne l'esame finale per ottenere il rilascio di specifico attestato di frequenza.

I corsi di formazione sono, di norma, organizzati dalla Provincia o quando siano organizzati dal Comune o da altri Enti devono comunque essere riconosciuti, previo esperimento di specifica procedura dalla Provincia.

- 4) I volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale ricevono in dotazione la divisa e l'equipaggiamento strumentale ritenuto idoneo all'espletamento dell'attività di volontario nonché un tesserino di riconoscimento completo di fotografia, che ne certifica le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale specializzazione con le modalità previste dalle Linee Guida di cui alla D.G.P. 27 settembre 2006, n. 575.
- 5) Il Volontario di P.C. sarà inserito nei settori per i quali verrà accertata la maggior predisposizione personale e, comunque, compatibilmente con il desiderio manifestato dall'interessato.
- 6) Per ogni Volontario di P.C. potrà essere costituito un fascicolo personale custodito presso la sede di appartenenza a cura del Responsabile del Gruppo nel rispetto delle norme sulla privacy.
- 7) Il Sindaco o suo delegato, individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'attività di volontario di Protezione Civile.
- 8) Ogni volontario può recedere dall'iscrizione al Gruppo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco.
- 9) In caso di rinuncia si provvederà alla cancellazione d'ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale fornito in comodato d'uso per l'attività di volontariato.

Art. 4 - Attività

- 1) I Volontari di P.C. concorrono, secondo le direttive dell'unità di appartenenza:
 - a) alla diffusione dell'educazione di Protezione Civile;
 - b) negli interventi in caso di calamità ed emergenza;
 - c) nelle attività di assistenza socio-sanitaria;
 - d) in occasione di ricorrenze e manifestazioni di vario genere, qualora, per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità del supporto del Gruppo comunale;
 - e) in tutte le altre attività ed iniziative dell'unità di appartenenza connesse con i fini istituzionali della Protezione Civile;
 - f) collaborano con le forze dell'ordine, soccorso e sicurezza nei limiti imposti dalla legge.

- 2) Sono previsti periodici corsi di addestramento e di aggiornamento nei singoli settori operativi.
- 3) Qualsiasi nuova attività dei Volontari di P.C. deve essere previamente esaminata, ed approvata dal Comune, con particolare riferimento ad eventuali attività che siano finalizzate, sotto qualsiasi forma, a raccolta di fondi utilizzando la denominazione e l'emblema dell'associazione.

Art. 5 - Addestramento

- 1) L'iscrizione al Gruppo comporta la partecipazione ai corsi di formazione, informazione, aggiornamento, addestramento ed esercitazioni, che verranno realizzati anche attraverso la collaborazione di personale accreditato (es. tecnici del Corpo Nazionale VV.FF., della Croce Rossa Italiana, del Corpo Forestale dello Stato, volontari) con specifiche competenze. I volontari sono addestrati a cura e spese del Comune e/o della Provincia.
- 2) La partecipazione ai corsi d'addestramento è obbligatoria, mentre la partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile organizzate o promosse dal Comune di Valenza pur se non espressamente obbligatoria è fortemente auspicata vista l'importanza delle esercitazioni per l'apprendimento e la messa in pratica delle corrette procedure da utilizzare nell'emergenza.
- 3) La partecipazione a corsi di formazione specifica è consentita purché non comportino spese per l'amministrazione comunale ovvero previa preventiva e formale autorizzazione dei Dirigenti assegnatari dei capitoli di spesa di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 6 - Assicurazione

- 1) Il Comune, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 266/1991, provvede ad assicurare i volontari appartenenti al Gruppo per gli infortuni e la responsabilità civile che potrebbero derivare dalle molteplici attività che vengono svolte dai volontari di Protezione Civile, purché autorizzate, intendendo come tali:
 - la previsione;
 - la prevenzione;
 - il soccorso nelle emergenze;
 - la prima fase di ritorno alla normalità;comprese le necessarie esercitazioni ed istruzioni.

- 2) Il Volontario di P.C. si assume completo carico e rischio, quindi, non potrà chiamare, in nessun caso, responsabile il Gruppo degli eventuali danni che potessero derivargli, fatta salva la copertura assicurativa di cui al precedente comma.

Art. 7 - Sicurezza dei volontari

- 1) Ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis del D.lgs. n. 81/2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" le disposizioni del medesimo decreto legislativo sono applicate alle organizzazioni di volontariato di protezione civile tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle attività in cui tali organizzazioni sono impegnate.
- 2) In conformità alle specifiche disposizioni normative vigenti in materia, la sorveglianza sanitaria dei volontari, da attuarsi ai sensi del sopra citato decreto legislativo, avverrà, in conformità a quanto previsto negli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari di cui all'allegato 3 del Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 25 novembre 2013 *Aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario* (pubblicato in G.U. n. 25 del 31/01/2014).

Art. 8 - Struttura

- 1) Il Gruppo risponde del suo operato al Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile (art.15 della Legge n° 225/92) che assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale la direzione e il coordinamento di servizi di soccorso.
- 2) Il Sindaco è il responsabile del Gruppo, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e si avvale di:
- a) Rappresentante del coordinamento comunale di volontariato (di seguito *Rappresentante*);
 - b) Coordinatore del Gruppo (di seguito *Coordinatore*) individuato tra i volontari che compongono il *Gruppo*;
 - c) Responsabile del Gruppo e i capi squadra (se nominati) individuati tra i volontari che compongono il *Gruppo*.
- 3) I soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente punto rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.
- 4) Il Sindaco può designare un suo Delegato a sostituirlo nelle funzioni richieste dal presente regolamento.

- 5) Il Gruppo non ha autonomia propria e dovrà fare riferimento al Sindaco e alla struttura comunale di Protezione Civile, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 10 Emergenza.

Art. 9 - Specializzazioni

- 1) All'interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate nei seguenti settori: tecnico, sanitario e sociale.
- 2) In relazione ai principali rischi, in attività di supporto alla Civica Amministrazione, nell'ambito del settore tecnico si individuano tre squadre con i seguenti compiti:
- a) controllo del territorio;
 - b) controllo e gestione del magazzino di raccolta e della Sala Operativa;
 - c) pronto intervento e ripristino nell'ambito dell'emergenza.

Art. 10 - Emergenza

- 1) Per le attività di emergenza l'attivazione e l'impiego del volontariato, in conformità a quanto previsto all'art. 14 comma 5 del D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R ad oggetto: *"Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R."*, è di competenza:
- a) del Sindaco per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 225/1992. Qualora l'evento non possa essere affrontato con le normali risorse disponibili nei Comuni, la competenza all'attivazione e all'impiego dei volontari è del presidente della provincia;
 - b) del Presidente della Provincia per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992;
 - c) della Regione nel caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992, per i quali non siano sufficienti le risorse disponibili nelle singole province, ovvero per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono un elevato numero di comuni e cittadini interessati da danni e gravi situazioni di disagio e pericolo, o il territorio di più province;
 - d) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 225/1992;
 - e) sempre per attività di emergenza l'impiego del volontariato può essere attivato dal Prefetto ovvero dal Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS).

2) Il Gruppo, quando venga attivato per la gestione dell'emergenza, opera alle dipendenze degli Organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi che possono essere diversi a seconda della gravità, della tipologia e dell'estensione territoriale dell'emergenza. Gli oneri connessi all'impiego del volontariato nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) della legge 225/1992 sono a carico degli Enti competenti all'attivazione, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici di cui al D.P.R. 194/2001.

Art. 11 - Rappresentante del coordinamento comunale di volontariato e Coordinatore del Gruppo

1) Il Gruppo Volontari di P.C. è rappresentato dal *Coordinatore*, nominato tra i componenti del *Gruppo*. Il *Coordinatore* potrà essere coadiuvato da un *Responsabile* e da *capi squadra* individuati all'interno del Gruppo.

2) Il *Coordinatore* del *Gruppo*:

- a) coordina l'attività del Gruppo sulla base delle indicazioni del Sindaco e del *Rappresentante del coordinamento comunale di volontariato* (o dal suo vice che lo sostituirà solo in caso di assenza o impedimento temporaneo);
- b) rappresenta il Gruppo nelle relazioni con altri Enti o altri Gruppi Comunali;
- c) individua, viste le attitudini dei singoli volontari, elementi da destinare a funzioni specifiche nell'ambito dell'attività del Gruppo;
- d) risponde delle attività e della disciplina dei Volontari, nonché della conservazione del materiale affidato agli stessi dal Sindaco o da un suo delegato;
- e) è personalmente responsabile nei confronti del Sindaco e può incorrere nelle sanzioni previste dal successivo art.16;

Art. 12 - Nomine

Il *Rappresentante del coordinamento comunale di volontariato* viene nominato dal Sindaco con apposito Decreto nell'ambito del suo mandato, è un volontario e potrà appartenere ad altre di associazioni di volontariato.

Il *vice-Rappresentante del coordinamento comunale di volontariato*, è un volontario e viene nominato dal Sindaco.

Il Sindaco nomina inoltre il *Coordinatore* e il suo vice; questi potranno nominare il *Responsabile* e i *capi squadra*.

Art. 13 - Diritti

- 1) Ai Volontari impiegati in attività di esercitazione e soccorso vengono garantiti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 08/02/2001, n. 194, nei casi e per le fattispecie ivi previste (entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno), i seguenti benefici:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della L. 11/08/1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
- 2) Alle associazioni e ai gruppi comunali di protezione civile iscritti nell'elenco nazionale della protezione civile e ai datori di lavoro per le attività previste dal D.P.R. n. 194/2001 vengono inoltre garantiti i relativi rimborsi compatibilmente con le risorse a bilancio. Per l'ottenimento di tali rimborsi è prevista specifica procedura stabilita oltre che dal D.P.R. suddetto altresì, a livello regionale, dagli artt. 15 e 16 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R. Il Comune si riserva la facoltà di erogare rimborsi con modalità e fondi propri eventualmente disponibili; in nessun caso verranno erogati rimborsi al *Rappresentante*, al *Coordinatore* e ai volontari appartenenti al Gruppo che non siano stati preventivamente e formalmente autorizzati dai Dirigenti assegnatari dei capitoli di spesa di cui all'art. 18 del presente regolamento, fatte salve eventuali spese per le attività urgenti svolte in *emergenza* che comunque verranno valutate caso per caso.

Art. 14 - Doveri

- 1) Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile e vengono attivati mediante ordini e disposizioni impartiti dal Sindaco o suo delegato tramite il *Rappresentante* e/o il *Coordinatore* del Gruppo, particolarmente nei casi di emergenza o di calamità naturale.
- 2) Tutte le attività dei volontari sono affidate alla responsabilità del Sindaco o suo delegato, per il tramite del *Rappresentante* e/o del *Coordinatore* responsabile del Gruppo.

- 3) Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento ed ai corsi di addestramento di cui al precedente art. 5.
- 4) Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate o non autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
- 5) I Volontari di P.C. nell'espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno dell'organizzazione cui appartengono. In particolare devono:
 - a) improntare il loro comportamento alla massima serietà ed impegno;
 - b) attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dai competenti organi superiori;
 - c) osservare lealmente e diligentemente i regolamenti e le altre norme vigenti per la P.C.;
 - d) usare nei rapporti con terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà;
 - e) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto in servizio.

Art. 15 - Perdita della qualifica

- 1) I Volontari di P.C. conservano tale qualifica a condizione che rispettino i servizi preventivamente predisposti e concordati, assolvano gli incarichi conferiti; non sospendano la collaborazione per un periodo superiore a mesi 4 se non per cause di forza maggiore.
- 2) I Volontari di P.C. perdono, inoltre, tale qualifica per:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) interdizione ed inabilitazione;
 - c) perdita dell'idoneità psicofisica, in modo tale da non consentire una qualsiasi utilizzazione;
 - d) sospensione temporanea / espulsione.
- 3) I Volontari che perdono tale qualifica per dimissione volontaria possono, a domanda, essere riammessi e riacquistano la qualifica dopo lo svolgimento di un corso di aggiornamento.

Art. 16 - Provvedimenti disciplinari

- 1) I Volontari che tengono una condotta non conforme agli impegni del presente regolamento incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) sospensione temporanea dal gruppo per un periodo massimo di sei mesi;
 - b) espulsione.
- 2) Entrambi i suddetti provvedimenti sono di competenza del Sindaco, su segnalazione del *Rappresentante* e/o del *Coordinatore*.
- 3) La sospensione è inflitta per un periodo massimo di sei mesi a causa di:
- a) gravi negligenze in servizio;
 - b) contegno scorretto verso gli organi di amministrazione, il pubblico ed i colleghi;
 - c) comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
 - d) comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
 - e) abuso o uso improprio delle cariche previste dal presente regolamento.
- 4) L' espulsione è comminata per:
- a) le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o nel caso di reiterazione;
 - b) atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
 - c) illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'associazione;
 - d) richiesta o accettazione di compensi in relazione ai servizi svolti;
 - e) gravi atti di insubordinazione.
- 5) La sospensione e l'espulsione non possono essere comminate senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata dal Volontario con invito a discolarsi entro un termine di venti giorni.

Art. 17 - Sede del Gruppo

Il Gruppo ha sede presso il Comune di Valenza ubicato a Valenza in Via Pellizzari n.2.

Il Sindaco ha la facoltà di individuare un'altra sede dandone formale comunicazione al *Rappresentante* e al *Coordinatore*.

Art. 18 - Risorse

- 1) Il Gruppo si avvale per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature messe a disposizione in via prioritaria dal Comune di Valenza compatibilmente con le proprie risorse di bilancio, da privati, e/o da altri Enti pubblici, ivi compresa la divisa che verrà messa a disposizione a cura del Gruppo di appartenenza. Tutto quanto messo a disposizione del Gruppo, a qualsiasi titolo, dovrà essere conservato con diligenza ed utilizzato solo in occasioni di servizio. Ogni Volontario di P.C. ne risponderà

personalmente al Coordinatore del Gruppo. Il materiale consegnato deve essere restituito in caso venga applicato l'art. 15.

- 2) Ogni anno l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento, in appositi capitoli di bilancio, di somme destinate all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.
- 3) Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di Protezione Civile, saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge.
- 4) Eventuali iniziative e/o attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, con lo scopo di favorire l'integrazione e la socializzazione dello stesso, per scopi umanitari o per qualunque finalità non lucrativa, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o Assessore delegato ed a condizione che sia data ampia comunicazione ai cittadini che vi partecipano, circa le finalità delle somme raccolte. Di tale attività dovrà essere tenuta, a carico del Coordinatore o delegato, specifica documentazione con la rendicontazione delle somme raccolte ed il loro utilizzo. La rendicontazione analitica delle spese sostenute nell'anno solare dal Gruppo con la relazione di missione è redatta a cura del Gruppo, sottoscritte dal Coordinatore, vistate dal responsabile dell'ufficio di Protezione Civile del Comune, e inviato alla Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 19 - Vita organizzativa del Gruppo

- 1) Il gruppo, in un'ottica di propria vita organizzativa:
 - promuove esercitazioni, iniziative ed ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile;
 - promuove la specializzazione di volontari in relazione ai principali rischi che caratterizzano il territorio comunale;
 - garantisce, di concerto con il *Rappresentante* e col *Coordinatore Responsabile del Gruppo*, qualora ne ricorrano le condizioni, turni di reperibilità propri, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
 - gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumentazione in dotazione.
- 2) Eventuali iniziative esterne all'ambito Comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli Enti, le Associazioni, i Gruppi di volontariato operanti nella Protezione Civile, dovranno essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 20 - Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge in materia di Protezione Civile.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore il 01 gennaio 2022 e comunque, ai sensi dell'art.108 dello Statuto Comunale, solo in seguito a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che segue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art.124, c.1, del T.U.267/20000; una seconda, da effettuarsi per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Allegato A)

Al Sindaco del Comune di Valenza
Via Pellizzari, 2
15048 Valenza (AL)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ (_____) CAP _____

In via _____ n. _____

Tel _____ Cell _____

e.mail _____

C.F. _____

CHIEDE

di aderire al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Valenza, allo scopo di prestare opera in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento di emergenze senza fini di lucro o vantaggi personali.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall'articolo 76 del predetto D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere cittadino italiano ovvero cittadino facente parte della U.E. ovvero in possesso di regolare permesso di soggiorno qualora cittadino extra U.E;
- di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- di possedere l'idoneità psicofisica attestata da certificato del medico di base;
- di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dal pubblico impiego ai sensi dell'art. 85 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3;
- di impegnarsi a partecipare alle attività del gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione;

- di avere piena conoscenza del Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile soprattutto per ciò che attiene la collaborazione funzionale con la struttura comunale;
- di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di iscrizione, una volta approvata dal Sindaco, non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di dipendenza con il Comune e che mai potrà pretendere alcunché dall'ente stesso;
- di impegnarsi fin d'ora a rispettare tutte le norme vigenti in materia nonché tutti gli ordini e le disposizioni che saranno impartite dalla struttura del Servizio Protezione Civile, che resta l'unica competente in materia;
- di essere consapevole che per avere la qualifica di Volontario Effettivo è necessario partecipare ad un corso base di formazione organizzato o riconosciuto dalla Provincia di Alessandria;
- di far parte o di aver fatto parte delle seguenti altre associazioni di volontariato con sede operativa nel Comune di Valenza:

_____ Sede: _____
 dal _____ al _____

_____ Sede: _____
 dal _____ al _____

_____ Sede: _____
 dal _____ al _____

7) di svolgere la seguente attività lavorativa: _____
 presso la ditta/azienda/ente _____
 con sede in _____, via _____ n. _____
 Tel. _____ Cell _____;

Esperienze in materia di protezione civile:

1. Brevetti, autorizzazioni, patentini, concessioni o altro documento testimoniante specifica competenza in materia di interesse della protezione civile:
 - NO
 - SI- Specificare _____
2. Esperienza tecnica-professionale, con particolare riferimento al settore logistico-manutentivo-tecnico
 - NO
 - SI- Specificare _____
3. Conoscenze linguistiche documentate di altre lingue, oltre alla lingua italiana
 - NO
 - SI- Specificare _____
4. Conoscenze informatiche
 - NO

SI- Specificare

5. Titolo di Studio

Licenza Media Inferiore / Licenza Media Superiore / Laurea

AUTORIZZA

8) il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come da informativa di seguito riportata:

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

Il Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n° 19 6/2003 informiamo che, da oggi, i dati da Lei comunicati verranno utilizzati ai fini istituzionali relativi al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Valenza.

I dati inoltre potranno essere comunicati ad altri Enti Istituzionali ai soli fini di Protezione Civile. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valenza nella persona del Sindaco pro-tempore. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

N.B L’ammissione al gruppo è subordinata all’accettazione della domanda da parte del Sindaco.

Allegati:

1. copia documento d’identità del richiedente;
2. certificato del Medico di base attestante l’idoneità psicofisica.

Valenza, li ____ / ____ / _____

Firma

La costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile è subordinata all’Approvazione del relativo Regolamento.